

les, con sede in Livange (Lussemburgo), la società Monin Automobiles, con sede in Bourg-de-Péage (Francia) e la società EAS, con sede in Livange (Lussemburgo), rappresentate dagli avv.ti Jean Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare «sic et simpliciter» la decisione della Commissione 15/16 luglio 1998;
- dare atto alle ricorrenti del fatto che esse si riservano di chiedere la riparazione del danno subito;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Le ricorrenti nella presente causa, importatrici in Francia di veicoli delle marche Suzuki, Daihatsu, Isuzu e Subaru, e al momento, in stato di liquidazione giudiziaria, impugnano il rigetto da parte della Commissione della denuncia da esse depositata 13 anni or sono, in merito a un sistema di autolimitazione delle importazioni in Francia di veicoli di varie altre marche giapponesi. Secondo la decisione in considerazione, la ripartizione delle quote, la cui violazione poteva comportare sanzioni amministrative, rientrava nella esclusiva responsabilità dell'amministrazione francese, le pressioni venivano esercitate su ciascun importatore individualmente, la denuncia non avrebbe un interesse comunitario e non sarebbe più attuale.

Le ricorrenti sostengono innanzitutto che mediante la decisione impugnata, la convenuta rifiuta di tener conto delle sentenze del Tribunale 29 giugno 1993<sup>(1)</sup> e del 18 settembre 1996<sup>(2)</sup>, pronunciate nel contesto delle medesime infrazioni, dalle quali deriverebbe un dovere di riesame del fascicolo partendo da indizi obiettivi, pertinenti e concordanti che debbono essere tra loro ricollegati per quanto riguarda la questione se le autorità francesi hanno esercitato pressioni irresistibili sulle imprese interessate affinché adottino il comportamento denunciato con la conseguenza che il comportamento degli importatori accreditati nella Francia metropolitana si sottrarrebbe alle norme di concorrenza per assenza di un sufficiente livello di autonomia.

Secondo le ricorrenti, è scioccante vedere l'istituzione convenuta pretendere oggi che la vetustà della procedura toglie ogni interesse alla denuncia, mentre è la Commissione stessa che, con la mancanza di diligenza quanto al modo con cui ha condotto il procedimento amministrativo, sarebbe stata la responsabile diretta di tale protrazione nel tempo. A loro parere, a ragione e equità suggeriri-

rebbero che una notifica degli addebiti venga indirizzata ai protagonisti della pratica concertata e al loro sindacato di 13 anni fa. La pratica concertata era all'epoca già sufficientemente dimostrata. Sarebbe spettato alle imprese chiamate in causa dimostrare, nel corso dei colloqui che l'accordo detto di autolimitazione, accompagnato per le stesse da contropartite, tra cui l'esclusione dei concorrenti giapponesi, non era in funzione di scelte commerciali, ma era dovuto a pressioni irresistibili da parte dello stato francese tale da comportare per le medesime perdite considerevoli.

Le ricorrenti assumono altresì che al di fuori del ricorso all'art. 115 del Trattato sarebbe vano ricercare a quali categorie di pratiche lecite previste dal Trattato possa ricollegarsi un regime di autolimitazione come quello di cui trattasi, poiché la Francia non ha mai chiesto l'applicazione di misure di salvaguardia in tale settore. Inoltre, la Commissione non avrebbe potuto neppure avvalersi di una qualsiasi regolamentazione francese al fine di tentare di sottrarre i protagonisti della pratica concertata all'applicazione del diritto comunitario sulla concorrenza, in quanto una siffatta regolamentazione semplicemente non esisterebbe.

<sup>(1)</sup> Causa T-7/92 Asia Motor France e.a. contro Commissione (Racc. pag. II-671).

<sup>(2)</sup> Causa T-387/9, Asia Motor France e.a. contro Commissione (Racc. pag. II-965).

#### **Ricorso della RJB Mining plc contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 settembre 1998**

(Causa T-156/98)

(98/C 358/42)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 29 settembre 1998, la RJB Mining plc, con gli avv.ti Mark Brealey e Jonathan Lawrence, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Arendt & Medernach, 8-10 Rue Mathias Hardt, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 29 luglio 1998 che approva l'assunzione del controllo ad opera della RAG Aktiengesellschaft delle Saarbergwerke AG e Preussag Anthrazit GmbH per i motivi illustrati nel ricorso; e
- condannare la Commissione alle spese, comprese quelle della ricorrente.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente nella presente causa è una società anonima quotata in borsa a responsabilità limitata registrata in Inghilterra e nel Galles, che svolge la sua attività produttiva nell'industria carboniera in Inghilterra. I suoi principali azionisti sono investitori istituzionali, investitori privati, direttori e dipendenti della ricorrente. Con la decisione impugnata, la Commissione ha inteso, in conformità dell'art. 66, n. 2, del Trattato CECA, autorizzare, a determinate condizioni, l'acquisto delle Saarbergwerke e Preussag da parte della RAG. Queste tre società sono le sole tre che rimangono in Germania come produttori di carbone duro. Le società che si sono fuse hanno in apparenza acconsentito a trasferire parte dell'attività d'importazione del carbone ad una terza entità indipendente ed a ripartire strutturalmente la restante attività del commercio di carbone tra rami di fabbricazione nazionale e rami di importazione.

La ricorrente asserisce che la Commissione, adottando la decisione impugnata, è venuta meno all'osservanza delle disposizioni degli artt. 66 e 4, lett. c), del Trattato CECA e della decisione 3632/93/CECA (in prosieguo: la «decisione-base»)<sup>(1)</sup>. L'annullamento di tale decisione è richiesto anche per violazione di requisiti essenziali del procedimento, inclusi l'assenza di motivazione e la mancata applicazione del principio di buona amministrazione.

Secondo la ricorrente, la Commissione non è pervenuta a rendersi conto del fatto che l'effetto della decisione impugnata è di autorizzare la persecuzione della fusione, sebbene l'aiuto di Stato tedesco faccia intrinsecamente parte della fusione ed un tale aiuto non sia stato, e non possa essere, autorizzato conformemente alla decisione-base. Si sottolinea in proposito che la decisione impugnata omette persino di menzionare l'aiuto di Stato implicito nel meccanismo della fusione, e tanto meno l'esame dell'effetto prodotto dall'aiuto stesso sulla posizione di mercato delle parti. Così il fatto che il prezzo di acquisto che la RAG deve pagare per la Saarbergwerke nell'ambito della progettata fusione si limiti a 1 DM non è affatto menzionato nella decisione.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha ritenuto nella decisione impugnata che essa riguarda soltanto l'applicazione dell'art. 66 del Trattato CECA e non quella di disposizioni sul controllo di aiuti di Stato. Tuttavia, il ricorrente aveva chiesto alla Commissione l'assicurazione che essa avrebbe applicato le regole sugli aiuti di Stato e avrebbe impedito la prosecuzione della fusione senza previa approvazione dell'aiuto di Stato corrisposto alle imprese destinate alla fusione e dell'aiuto di Stato implicito nella fusione e costituente una precondizione della stessa. Siccome la Commissione ha rifiutato di fornire l'assicurazione sollecitata, la ricorrente non nutre alcun dubbio, allo stato, che la fusione autorizzata dalla decisione impugnata possa andare avanti, ed andrà avanti in ogni caso, senza che la Commissione abbia adempiuto i suoi obblighi.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30 dicembre 1993, pag. 12.

**Ricorso del signor Bernard Bareyt e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 settembre 1998**

(Causa T-158/98)

(98/C 358/43)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 30 settembre 1998, i signori Bernard Bareyt, Ivone Benfatto, Denis Bessette, Giuliano Dalle Carbonare, Enrico Di Pietro, Barry John Green, Rimmelt Haange, Michel Huguet, Marcus Iseli, Neil Mitchell, Pier Luigi Mondino, Alfredo Portone, Carlo Sborchia, Alessandro Tesini e Mike Michael Wykes, residenti in Naka (Giappone), con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta 15 maggio 1998, che rigetta il reclamo dei ricorrenti;
- annullare i prospetti paga dei ricorrenti del novembre 1997 e dei mesi successivi che applicano il coefficiente correttore adottato dal regolamento del Consiglio n. 1785/97, ivi compresi i prospetti paga dei mesi in cui l'amministrazione ha recuperato le retribuzioni in precedenza percepite in sovrappiù;
- per quanto occorra:
  - dichiarare l'inapplicabilità del regolamento n. 1785/97 adottato l'11 settembre 1997 dal Consiglio su proposta della convenuta in quanto fissa un coefficiente correttore specifico per Naka;
  - condannare la convenuta a rimborsare ai ricorrenti la somma ch'essa ha trattenuto sulle loro retribuzioni con effetto retroattivo a partire dal maggio 1997;
  - condannare la convenuta a rimborsare ai ricorrenti la diminuzione di retribuzione loro imposta a partire dal novembre 1997 in base al nuovo coefficiente correttore;
  - condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora sulle somme che sarà condannata a rimborsare, con effetto dalla loro deduzione;
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.